

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009	Numero: 42500	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza 9 ottobre 2006 del Tribunale di Modena che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia				
2° Grado: sentenza 1 febbraio 2008 della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Addetta ad una macchina "curvatubi" era rimasta incastrata tra le parti meccaniche della macchina ancora in movimento.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare che l'eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente lesivi dell'incolumità di chi vi è addetto. Se dunque fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina.
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile
Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio
Dispositivo: la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 ^a penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.